

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**Decisione nr° 23

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 aprile 2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 3 aprile 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 25/3/2025, prot. n.591, presentato dalla ASD Unione Rugby San Benedetto, in nome e per conto del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, Sig. Edoardo Spinozzi, e dal Sig. Carlo Coppa, tesserato e allenatore della stessa associazione reclamante, assistiti e difesi dall'Avv. Fabrizio De Vecchis, giusta procura allegata al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Marche nella riunione del 20 marzo 2025, Comunicato GST/U.16/16, pubblicato in data 24.3.2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 16, U.R. San Benedetto v Cesena Rugby, disputata in data 16/3/2025, ha sanzionato il Sig. Carlo Coppa con l'interdizione di settantacinque giorni (dal 17/3/2025 al 30/5/2025 compresi) per la violazione dell'art. 28/01, lett. b), (proteste arbitro), lett. c), (offese arbitro) e lett. e), (espulso non esce dal campo), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'ASD Unione Rugby San Benedetto, in seguito anche San Benedetto, in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato la decisione in epigrafe chiedendo, in via preliminare la sospensione *inaudita altera parte* della sanzione irrogata e, nel merito, in via principale, l'annullamento della stessa in applicazione dell'art. 5 del codice di Giustizia Sportiva F.I.R., e in via subordinata la riduzione della sanzione considerando la violazione del solo art. 28 comma 1, lett. b), (proteste arbitro), del Regolamento di Giustizia.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il San Benedetto, in particolare, con il reclamo ha sostenuto che, come si evincerebbe dal provvedimento del Giudice Sportivo, l'espulsione del Sig. Coppa sarebbe avvenuta al 23° minuto del secondo tempo per proteste ed offese all'arbitro con rifiuto di abbandonare il campo, ma che, in realtà, *"la diegesi dei fatti, per come è dato desumere dal provvedimento disciplinare, appare però inesatta, approssimativa e forviante in ordine a quanto realmente avvenuto in campo"*.

Secondo la ricostruzione dell'associazione reclamante, il primo contatto di tutta la partita tra l'allenatore Sig. Coppa e l'arbitro, Sig. Stewart Brendon, sarebbe avvenuto al 28° minuto del secondo tempo, a seguito della espulsione definitiva per un secondo cartellino giallo del giocatore Dennys Seccardini del San Benedetto, quando il Sig. Coppa avrebbe protestato nei confronti dell'arbitro per la sua decisione di tenere il giocatore sotto la porta ad "H" della squadra avversaria sino al termine dell'incontro, che sarebbe avvenuto due minuti dopo l'espulsione, invece che inviarlo immediatamente negli spogliatoi.

Il Sig. Coppa, quindi, in quella occasione avrebbe effettivamente protestato con l'arbitro, ma per una decisione secondo il sodalizio reclamante *"incomprensibile dal punto di vista regolamentare in quanto il giocatore espulso deve allontanarsi dal campo anche perché, non facendo più parte del gioco in via definitiva, non deve costituire potenziale fonte di turbamento all'andamento della partita stessa"*.

La protesta del Sig. Coppa, in quella occasione, pertanto, sarebbe stata in qualche modo giustificata dalla irregolarità della decisione arbitrale e dalla volontà dell'allenatore di evitare conseguenze nocive per il giocatore, dal momento che in quel momento, a detta della difesa del San Benedetto, stava piovendo copiosamente e la temperatura era rigida.

L'associazione reclamante, quindi, riassumeva che: i) il primo contatto tra il Sig. Coppa e l'arbitro sarebbe avvenuto al 28° minuto del secondo tempo; ii) prima di allora l'arbitro non si era mai avvicinato alla panchina del San Benedetto e, quindi, l'indicazione nel provvedimento del Giudice Sportivo del minuto 23 del secondo tempo quale indicazione temporale dell'espulsione del Sig. Coppa doveva essere un refuso, per essere in realtà avvenuta al minuto



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

28 del secondo tempo, quando ci sarebbe stata interazione tra l'arbitro e lo stesso Sig. Coppa; iii) il diverbio è originato esclusivamente per l'errata decisione dell'arbitro di non far allontanare il giocatore espulso a titolo definitivo dal campo per il secondo cartellino giallo, ed è avvenuto senza che ci fosse stato alcun contatto fisico; iv) durante la discussione esclusivamente incentrata sulla decisione improvvista dell'arbitro non è stato estratto alcun cartellino nei confronti del Coppa e non è stato ordinato allo stesso Coppa di allontanarsi dal campo.

Considerati tutti i punti appena riportati, l'associazione reclamante concludeva sostenendo che il provvedimento disciplinare sarebbe stato inflitto quale conseguenza esclusiva di una decisione arbitrale contraria al regolamento di gioco e che, dunque, si ravviserebbe l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 5 del Regolamento di Giustizia, in quanto le proteste *"sono avvenute al fine di tutelare la salute del minore (stato di necessità) ed affermare un diritto regolamentare (esercizio di un diritto)"*, con conseguente richiesta di annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, l'irrogazione della sanzione delle sole proteste di cui all'art. 28/01, lett. b), del Regolamento di Giustizia.

In via istruttoria, sulle circostanze di fatto come riportate nel reclamo, la difesa del San Benedetto produceva le dichiarazioni testimoniali provenienti sia dai dirigenti dello stesso San Benedetto, sia dal personale sanitario presente in campo durante l'incontro, chiedendo ove necessario l'audizione dei testi sulle dichiarazioni rese e l'accesso agli atti onde avere copia del referto arbitrale e degli allegati dello stesso, con riserva di proporre motivazioni integrative all'esito dell'esame di detti documenti.

In data 31 marzo 2025, a seguito della acquisizione del referto arbitrale e degli allegati, l'associazione reclamante depositava memoria integrativa, con la quale preliminarmente evidenziava come nel referto fosse indicato, quale momento dell'espulsione del Sig. Coppa, il 23° minuto del primo tempo e non del secondo tempo, come erroneamente riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, ma insistendo sul fatto che tale refuso, *"che potrebbe rivelarsi dirimente ... invece conferma ulteriormente lo stato confusionale del direttore di gara"*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

perdurato anche nella redazione del referto e nell'improprio uso della lingua italiana ivi contenuto”.

Secondo la stessa reclamante, in particolare, “*la ricostruzione dell’arbitro in ordine alla presunta espulsione del Coppa ed alla condotta dallo stesso tenuta successivamente a tale evento appare palesemente infondata per non dire fantasiosa*”, dal momento che se fosse stato vero che il Coppa fosse rientrato molteplici volte nel recinto di gioco dopo essere stato espulso avrebbe dovuto costeggiare o attraversare di volta in volta l’intero campo di gioco sotto la pioggia battente, vista la conformazione dell’impianto sportivo del campo, come illustrata anche da alcune fotografie dello stesso impianto indicate dalla reclamante alla propria memoria difensiva.

Il San Benedetto, quindi, rappresentava come in realtà nessuna espulsione fosse stata nell’occasione inflitta al Sig. Coppa e che “*se questa fosse realmente avvenuta l’arbitro non l’ha palesata chiaramente secondo i termini del regolamento*”, e, dopo avere ribadito le critiche al comportamento dell’arbitro in relazione all’episodio della espulsione del giocatore del San Benedetto, avvenuta al 28° minuto del secondo tempo, che sola avrebbe generato la reazione del Sig. Coppa e le correlate proteste per aver lasciato il giocatore espulso sotto i pali della squadra avversaria dal 28° minuto del secondo sino alla fine della partita, avvenuta circa due minuti dopo, concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 28/03/2025, rigettava la richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato stante il non dimostrato *periculum* e la tempestività con cui veniva disposta l’udienza per la trattazione del reclamo e, quindi, fissava la data del 3 aprile 2025 per la camera di consiglio, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, collegati da remoto su piattaforma Zoom, il Sig. Carlo Coppa e l’avvocato Fabrizio De Vecchis.

Il Sig. Coppa riferiva che in realtà si era trattato di una presunta espulsione, in quanto a suo dire non gli sarebbe mai stato detto di uscire dal campo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'avvocato De Vecchis illustrava il ricorso, insisteva sulla circostanza per la quale se anche ci fosse stata una espulsione, questa non sarebbe stata palesata in maniera adeguata e nessuno quindi si sarebbe accorto dell'espulsione stessa, e ribadiva che non vi sarebbero stati altri momenti di tensione o addirittura di interazione tra il Sig. Coppa e l'arbitro all'infuori del momento della espulsione del giocatore Seccardini e della conseguente decisione di tenere il giocatore sotto i pali invece che mandarlo direttamente negli spogliatoi; pertanto, l'Avv. De Vecchis concludeva per l'accoglimento del ricorso.

La Corte, in ragione di quanto dedotto nel ricorso e ribadito nella discussione dello stesso, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro della gara, Sig. Stewart Brendon, il quale forniva i chiarimenti che saranno indicati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, ritenuto di non accogliere la richiesta della prova testimoniale alla luce del contenuto del referto e dei chiarimenti forniti dal direttore di gara sui fatti oggetto del reclamo e, comunque, in ragione del fatto che alcuni testi erano tesserati del sodalizio reclamante e altri non erano soggetti tesserati, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla espulsione inflitta all'allenatore della ASD Unione Rugby San Benedetto nel corso della gara contro il Cesena Rugby, disputata in data 16/03/2025.

Preliminarmente, la Corte precisa che non ha ritenuto di accogliere la richiesta della prova testimoniale, in quanto i fatti

In via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, l'arbitro Sig. Stewart Brandon sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto nel modello C1: *"L'allenatore è stato espulso dal recinto di gioco a causa di un suo*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

comportamento irrispettoso denotato dalla frase detta al suddetto, quando ho fischiato un calcio di punizione contro la sua squadra, ovvero "Puoi arbitrare uguale?" frase urlata dalla propria area di panchina"; inoltre, nel modello D ha precisato: "Il giocatore distinto con la maglia n. 12 appartenente alla Squadra U.R. San Benedetto è stato ammonito con il primo cartellino giallo per un suo antigioco pericoloso ovvero "sgambetto" sul giocatore avversario, mentre il secondo cartellino giallo è stato dato al medesimo giocatore per aver effettuato un placcaggio pericoloso sull'avversario, presenza di fattore mitigante ovvero lo ha accompagnato a terra e il punto di contatto tra corpo del portatore di palla e il terreno è stata la schiena. Il medesimo giocatore è stato fatto rimanere per gli ultimi due minuti sotto l'H della squadra avversaria per questione di sicurezza e supervisione su di esso (giocatore minorenne). L'allenatore espulso appartenente all'U.R. San Benedetto è stato espulso per la frase detta in modo arrogante e in rispetto al direttore di gara, ovvero "puoi arbitrare uguale?" il dirigente addetto all'arbitro nel momento dell'espulsione non era in campo, tornato in secondo momento. L'allenatore nonostante fosse stato espulso e uscito, di conseguenza, dal recinto di gioco nell'immediata espulsione è rientrato molteplici volte nel recinto di gioco arrivando di fronte al segna punti, di fronte alla tenda appartenente al Dottore e di fronte alla panchina della propria squadra, tanto che durante l'espulsione del giocatore con la maglia n.12 il suddetto Allenatore stava di fronte alla propria panchina protestando per il fatto che ho fatto rimanere il giocatore espulso sotto l'H invece di mandarlo a fare la doccia. A fischio di fine gara, avvenuto due minuti dopo l'espulsione del giocatore, mentre mi recavo a salutare e ringraziare gli allenatori del Cesena Rugby, l'allenatore espulso in modo insolente, sfrontato, nervoso mi urla "perché non hai mandato il giocatore a farsi la doccia?, perché?" (non ha avuta mia risposta) unica frase sentita poiché mi sono girato per salutare e ringraziare l'altro allenatore. L'allenatore espulso ha continuato fino alla club house". In ragione di quanto dedotto nel reclamo e nella memoria integrativa depositati dal San Benedetto su quanto avvenuto in occasione dell'episodio che ha causato l'espulsione, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, Sig. Stewart Brendon, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: in relazione alla



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

espulsione avvenuta, secondo il referto arbitrale, al 23° minuto del primo tempo l'arbitro ha confermato di aver assunto la decisione di espellere l'allenatore del San Benedetto e di aver comunicato la propria decisione al diretto interessato, tanto che lo stesso “... è uscito dal recinto di gioco, si è allontanato dalla panchina, si è messo davanti al segnapunti, ... si era allontanato dalla panchina, dietro ai cartelloni ai tabelloni degli sponsor che stava dietro”; l'arbitro ha confermato che detta espulsione era avvenuta al 23° minuto del primo tempo; ha confermato che l'espulsione è stata inflitta per la frase riportata a referto; ha anche confermato che il Sig. Coppa, dopo essersi allontanato dalla panchina nell'immediatezza della espulsione, in realtà era poi rientrato molteplici volte e che dopo l'espulsione si era anche seduto in panchina; sulla eventuale mancata comprensione di essere stato espulso da parte del Sig. Coppa, il Sig. Brendon ha chiarito “quando ho detto sei espulso io stavo cercando il dirigente addetto all'arbitro per dirlo anche a lui. Ma il dirigente addetto all'arbitro non c'era. Dopodiché è passato qualche minuto e io ho ricominciato la gara l'allenatore mi stava a venti metri, addirittura aveva detto "Ho capito, esco". Io ho cercato il Dirigente addetto all'arbitro che non c'era”; inoltre, ha precisato: “altrimenti l'allenatore non avrebbe avuto nessuna motivazione per andare sotto al segnapunti, addirittura a metà campo, a venti metri dall'altra panchina. Non c'era motivo. Ecco perché ho ritenuto che potevo ricominciare la gara. Il dirigente addetto all'arbitro non c'era, l'allenatore si era allontanato dalla panchina” e quindi ha ritenuto di poter far riprendere il gioco; in occasione della espulsione del giocatore Seccardini l'allenatore espulso del San Benedetto ha urlato dalla panchina “il ragazzo è espulso deve uscire!”, ma ha anche precisato che né in occasione della espulsione del Seccardini, né in occasione della sua espulsione il Sig. Coppa non lo ha mai ingiuriato od offeso; l'arbitro ha confermato di aver fatto sostenere il ragazzo espulso sotto i pali della squadra avversaria in quanto “in quel momento ho pensato che essendo un ragazzo minorenne, forse era meglio che restasse ...”.

Alla luce di quanto riportato dal referto della gara e successivamente ribadito e ulteriormente circostanziato dall'arbitro Sig. Stewart Brendon in sede di audizione la Corte ritiene che il comportamento del Sig. Coppa, allenatore della Union Rugby San Benedetto, in occasione della



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sua espulsione, avvenuta al 23° minuto del primo tempo e ben compresa dallo stesso, configuri violazione dell'art. 28, comma 1, lett. b), (proteste all'arbitro), e lett. e), (espulso non abbandona il recinto di gioco), del Regolamento di Giustizia, mentre nel contempo non risulta che il Sig. Coppa con la propria condotta abbia integrato la fattispecie sanzionata dall'art. 28, comma, 1 lett. c), (offese all'arbitro), dello stesso Regolamento.

Conseguentemente, l'episodio delle proteste in occasione della espulsione del giocatore del San Benedetto, Dennys Seccardini, non ha dato origine alla sanzione impugnata e, quindi, non essendo detto episodio oggetto del presente reclamo, il riferimento all'art. 5 del Regolamento di Giustizia non è conferente e invocabile al caso di specie.

Incidentalmente, questa Corte ritiene opportuno fare presente che in caso di interdizione la sanzione comincia a decorrere dal giorno successivo alla riunione del Giudice Sportivo nella quale la sanzione viene irrogata e, quindi, nel caso di specie la sanzione della interdizione per il Sig. Carlo Coppa inizia a decorrere dal 21/3/2025 e non dal 17/3/2025, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, considerata la conferma delle violazioni da parte del Sig. Coppa delle lettere lett. b), (proteste arbitro), ed e) (espulso non abbandona il recinto di gioco), dell'art. 28, comma 1, del Regolamento di Giustizia, ma non quella della lettera c), (offese all'arbitro), prevista dalla stessa norma, il reclamo deve essere parzialmente accolto e, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del medesimo Regolamento, la sanzione viene rideterminata nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. b), (proteste arbitro), lett. c), (offese all'arbitro), e lett. e) (espulso non abbandona il recinto di gioco), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Marche impugnato, assunto nella riunione del 20/3/2025, Comunicato GST/U.16/16, pubblicato in data 24/3/2025, sanziona il Sig. Carlo



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Coppa, allenatore della ASD Unione Rugby San Benedetto, con l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 21/3/ 2025 al 4/5/2025 compresi;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 3 - 28 aprile 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario/
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it